



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE**

R.G. P.U. 59-1/2022

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, n. 59/2022 R.G. P.U., procedimento proposto da **Barracchia Michele** (C.F. BRR MHL 65T16 L328Y) e **Zanni Santa** (C.F. ZNN SNT 68A70 L328C), entrambi residenti in Trani in via Ottavio Maino 14, rappresentati e difesi dall' avv. Samuele Borgia e Domenico Maldarelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Samuele Borgia, a Trani in via San Gervasio 97, in forza di procura in atti

RICORRENTI

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2 marzo 2023.

FATTO E DIRITTO

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 19.12.2022;
letta la relazione in data 19.12.2022 dell'avv. Domenico Monterisi (professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;

ritenuta la propria competenza, avendo i ricorrenti prodotto certificato di residenza a Trani;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario nei confronti di MPS, contratto dal sig. Michele Barracchia, garantito dalla sig.ra Santa Zanni (terzo datore di ipoteca);

rilevato che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € **153.464,66** (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura), di cui:



- a) € 128.000,00 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato da Michele Barracchia con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ora Siena Mortgages (creditore ipotecario);
 - b) € 23.018,00 quale debitoria derivante da finanziamento stipulato con Agos Ducato, ora Marte Spv s.r.l. (creditore chirografario);
 - c) € 2.446,66 quale debitoria derivante da omesso versamento Tari verso il Comune di Trani (creditore privilegiato);
 - d) € 467,00 quale debitoria derivante da omesso versamento Tari verso Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore privilegiato);
 - d) € 149,88 quale debitoria derivante da omesso versamento Tari verso Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore chirografario);
- che la sig.ra Zanni Santa, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare della proprietà di immobile per civile abitazione sito nel Comune di Trani, alla via Ottavio Maino 14, in catasto al foglio 14, p.lla 337, sub 6, cat. A/3, classe A (bene gravato da ipoteca per mutuo contratto con MPS), e di avere conseguito il ricavato di euro 1.338,00 dalla cessione di quota (3/36) dell'immobile sito a Trani in via Statuti Marittini 24;
- che, il sig. Barracchia Michele, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) di credito vantato verso il datore di lavoro pari alla somma netta di € 23.622,65, a titolo di TFR;
- b) di autovettura di nessun valore commerciale, meglio individuata nella relazione dell'OCC;
- c) di conto corrente acceso presso Bper, recante giacenza di € 1,671,64;

che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. Barracchia svolge l'attività di lavoro di guardia giurata alle dipendenze della Pegaso Security s.p.a. e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.450,00, mentre la sig.ra Zanni, inoccupata e casalinga, non è produttrice di reddito;

considerato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi e dalla figlia Marianna, studentessa universitaria, convivente a carico dei genitori;

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.000,00 mensili circa;

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 11 anni – 132 mensilità) la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 450,00, secondo le seguenti modalità:

- a) pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- b) pagamento in misura pari al 44% del credito vantato da Mortgages 07 – 5 s.p.a., cessionaria del credito della MPS (creditore ipotecario), per una somma complessiva di € 55.710,00 con i seguenti importi e tempistiche: versamento in 132 rate, di cui la prima di € 35,00 e le successive 131 di € 425,00, a decorrere dal terzo mese successivo all'omologa;
- c) pagamento in misura pari al 30% dei crediti privilegiati vantati dal Comune di Trani e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (creditori privilegiati), nelle seguenti modalità e tempistiche: al Comune di Trani saranno versate n.132 rate da € 5,56 ciascuna con decorrenza dal quarto mese successivo



all'omologa; all'Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno versate n. 132 rate da € 0,50 ciascuna con decorrenza dal quarto mese successivo all'omologa;

- d) pagamento in misura pari al 10% dei crediti chirografari dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Marte SPV s.r.l., nelle seguenti modalità e tempistiche: all'Agenzia delle Entrate e Riscossione saranno versate n.132 rate da € 0,11 ciascuna con decorrenza dal quarto mese successivo all'omologa; alla Marte SPV s.r.l. saranno versate in 132 rate da € 17,44 ciascuna con decorrenza dal quarto mese successivo alla omologa.

- che, inoltre, l'OCC ha precisato che, in sede di esecuzione del piano, saranno accorpate più rate di quelle inferiori a € 10,00, stante la scarsa incidenza degli interessi rispetto ai costi connessi all'esecuzione dei pagamenti;

- che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;

- che la sola MPS s.p.a. si è costituita nella presente procedura, in nome e per conto di Siena Mortgages 07-5 s.p.a., con comparsa di costituzione del 22.2.2023;

- che non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori;

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.

Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*;

2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della l. 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per offrire rimedio allo squilibrio economico reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione di una legittimazione concorrente, oggi superata dall'espresso riconoscimento delle procedure familiari dell'art. 66 CCII, non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui



all'art. 6, fino a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma; poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati soggetti pure *lato sensu* collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti rispondono alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cf. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04- 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Rilievo decisivo assume, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n. 3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”;

3. i ricorrenti, inoltre, si trovano in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in “stato di crisi o di insolvenza” riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: i sig.ri Barracchia-Zanni, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall'altro, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato l'istante a contrarre nel tempo altri debiti, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. Difatti, la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è dipesa dalla crisi economica che ha coinvolto la società datrice di lavoro del sig. Barracchia, come si evince dalla relazione particolareggiata dell'OCC, che ha comportato una brusca ed improvvisa riduzione del reddito del ricorrente e l'impossibilità di corrispondere le rate del mutuo contratto, oltre che l'imposta TARI.

Tale riduzione delle disponibilità provenienti dall'attività lavorativa hanno impedito inoltre ai ricorrenti di rispettare le scadenze delle rate contratte per un finanziamento contratto con la Agos Ducato per la ristrutturazione dell'immobile abitato, contribuendo allo stato di sovraindebitamento.

Occorre difatti evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...”. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2, ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, ed è riferita, nella lettera b) della medesima disposizione, allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare



regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

4. i ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né risultano aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Non risultano inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell’art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

5. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell’istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo codice della crisi d’impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. 3/2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019 cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. E difatti “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” (così la pronuncia da ultimo citata).

Nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell’importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

6. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, l’OCC ha attestato che il piano risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l’indebitamento sia stata assunta



senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resa disponibile, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti degli istanti quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate del mutuo, in conseguenza della crisi economica che ha coinvolto la società datrice di lavoro del sig. Barracchia.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito di meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, va detto che sul patrimonio dei ricorrenti grava ipoteca a garanzia del mutuo in favore di MPS.

Sull'immobile inoltre pende la procedura esecutiva immobiliare n. 140/2021 R.G.

Al fine della valutazione dell'immobile si è fatto riferimento all'offerta minima di € 46.068,75 - importo arrotondato a € 50.000,00 – fissata alla luce del valore di stima dalla professionista delegata alla vendita nella procedura di esecuzione coattiva, avv. Mara Bevilacqua, in relazione al secondo esperimento di vendita.

Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato totalmente insufficiente a coprire il debito anche del solo creditore ipotecario.

A ciò si aggiunga che l'OCC ha ottenuto che i debitori, per compensare il sacrificio imposto al creditore ipotecario in conseguenza del tempo di realizzazione del credito (circa dodici anni), aggiungano al valore dell'immobile un importo di € 6.100,00 in considerazione del verosimile corrispondente ammontare di interessi compensativi, calcolati ad un tasso di oltre il 2%.

Il piano proposto può essere omologato, dunque, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012 “i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene assoggettato ad esecuzione forzata, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i



debitori di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione: l'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del procedimento.

Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti Barracchia Michele (C.F. BRR MHL 65T16 L328Y) e Zanni Santa (C.F. ZNN SNT 68A70 L328C);

2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni ricompresi nel patrimonio dei ricorrenti, e che quelle iniziate siano sospese;

3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;

5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;

6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani;

7) nulla sulle spese.

Trani, 2 maggio 2023

Il giudice
Giulia Stano

